



AGGIORNAMENTO DEL 30.01.2017

Piano di prevenzione della corruzione della Contram S.p.A. ai sensi della L n. 190/2012

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Contram S.p.A nella seduta del 22 gennaio 2015 su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione in conformità all'art.1 comma 8 della L.190/2012)

Triennio 2017-2019

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI “ANTICORRUZIONE”

1.1. Premessa

1.2. Il “*Piano nazionale Anticorruzione*” e le sue ricadute sugli Organismi di diritto privato a controllo pubblico.

2. RACCORDO ED INTEGRAZIONE TRA “MODELLO 23P” E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3. FINALITA’ DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA CONTRAM

4. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

4.1 L’Autorità nazionale Anticorruzione

4.2 Il Responsabile dell’attuazione del “*Piano di prevenzione della Corruzione*”

5. GLI AMBITI PROPEDEUTICI ALLO SVILUPPO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

6. APPROCCIO METODOLOGICO

7. LA TIPOLOGIA DEI REATI

7.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione: artt. 316-*bis*, 316-*ter*, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter*

7.2. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: artt. 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 321, 322, 346, del Codice penale

7.3 Corruzione tra privati: Art. 2635 C.c.

7.4 Altri reati rilevanti ai fini della legge 190/2012: artt. 314, 316, 323 c.p.

8. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETÀ

9. LE LINEE GUIDA UNI ISO 31000 2010: PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

10. LA GESTIONE DEL RISCHIO

10.1. Mappatura dei processi a rischio

10.2. L’identificazione del rischio.

10.3. Analisi dei rischi

10.4. Ponderazione dei rischi

10.5. Trattamento del rischio

10.5.1. Processo di approvvigionamento

10.5.2. Processi afferenti i “Rapporti con la P.A.”

10.5.3. Erogazione del servizio

10.5.4. Gestione delle risorse finanziarie

10.5.5. Politiche del personale e incarichi

10.5.6. Formazione di Commissioni in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.

10.5.7. Gestione di informazioni sensibili

10.5.8. Altre Aree sensibili

10.6. Misure correttive utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi - Il trattamento del rischio e le misure programmate per neutralizzarlo.

11. ISTRUZIONI E PRASSI

12. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL PIANO NEL CONTESTO AZIENDALE

12.1. Informazione

12.2. Adozione di specifiche attività di formazione del personale

13. IL CODICE ETICO DELLA “CONTRAM SPA.”

14. CODICE DI COMPORTAMENTO

14.1. Conflitto di interesse

15. SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ

16. IL PIANO DELLA TRASPARENZA

16.1. Piano della trasparenza in “CONTRAM SPA”

16.2. Compiti del “Responsabile della prevenzione della Corruzione” in funzione di “Responsabile della Trasparenza”

17. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E MECCANISMI DI ACCOUNTABILITY

17.1. Verso le Amministrazioni vigilanti

18. LE SANZIONI

19. RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE N. 190/12

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE:

Contram o La Società	Contram S.p.A
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anti Corruzione
Già A.V.C.P.	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
C.I.V.I.T.	Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
D.Lgs. 231/2001 o Decreto	Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, “ <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica</i> ” e successive modifiche e integrazioni.
D.F.P	Dipartimento della Funzione Pubblica
LEGGE 190/2012 o Legge Anticorruzione	Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “ <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i> ”
D.Lgs. 33 del 2013	Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così come modificato dall'art. 24 bis l. 114/2014
D. Lgs. 39 del 2013	Decreto Legislativo n. 39 del 8 aprile 2013 “disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della L. 6 novembre 2012 n. 190”
Modello o Modello 231 o MOGC	Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 e adottato da Contram S.p.A.
O.D.V.	Organismo di Vigilanza
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
P.T.P.C.	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
PIANO	Piano Triennale di Contram S.P.A.
R.P.C.T.	Responsabile Prevenzione Piano Corruzione e Trasparenza

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del “*Responsabile della prevenzione della Corruzione e trasparenza*”, con proprio atto del 22 gennaio 2015 n. 3, ha adottato, quale Organo di indirizzo Amministrativo, ai sensi della Legge n. 190/12 e del “*Piano nazionale Anticorruzione*”, il “*Piano di prevenzione della corruzione*”.

Il presente piano è stato oggetto di aggiornamento da parte del RPCT alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC fornite con l’aggiornamento al PNA 2016 tramite Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione, la quale ha definitivamente approvato il “Piano Nazionale Anti Corruzione 2016, il primo predisposto e adottato dall’ANAC stessa.

PREMESSA

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” (nel prosieguo, in breve, anche “*Legge Anticorruzione*” o “*Legge*”).

La CONTRAM SPA, in interpretazione letterale, sembrerebbe non rientrare nelle specifiche previsioni, richiamate dalla suddetta norma, in quanto non è riscontrabile il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. di una singola pubblica amministrazione, non vi è una pubblica amministrazione che ha specifici poteri di nomina dei vertici e dei componenti degli organi, non svolge attività di produzione di beni e servizi in via esclusiva a favore di pubbliche amministrazioni.

Tuttavia, nonostante la suddetta impostazione normativa e del PNA, la Contram ritiene opportuno adottare ed attuare efficacemente il proprio “*Piano di prevenzione della corruzione*”.

Per quanto riguarda le cosiddette norme sulla trasparenza, (contenute altresì nella delibera ANAC del 28.12.2016 n. 831) alle stesse si applicano i commi da 15 a 33 della L. 190/2012 e ss.mm.ii. limitatamente all’interesse pubblico, in quanto la Contram S.p.A. non risulterebbe controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c. come già detto in precedenza.

Pertanto, la Contram S.p.A. (di seguito, in breve anche, “*Contram*” o la “*Società*”) ha definito le linee guida, nonché le attività programmatiche e propedeutiche ed infine lo sviluppo e l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, dando attuazione alla Legge 190/2012, con la finalità di definire, nel contrasto e nella prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno e di

prevenzione, integrato con gli altri elementi già adottati dall'Azienda (Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, ecc), cogliendo altresì l'opportunità per introdurre nuove e ulteriori misure e/o rafforzare quelle esistenti, con un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci tecniche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

Il Piano Triennale 2017-2019 di Prevenzione della Corruzione qui definito, ha l'obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controlli attuati da CONTRAM al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale. Tale documento rappresenta il complesso degli strumenti finalizzati alla prevenzione che saranno attuati e aggiornati nel corso del tempo, sia in funzione del grado di efficacia che si evincerà dalla loro applicazione, sia in relazione alle modifiche organizzative e di processo che potranno intervenire nella Società.


Il lavoro sin qui condotto alla luce delle direttive dell'ANAC, nel rispetto anche del precedente piano, è consistito innanzitutto in una analisi del contesto interno ed esterno alla Società, oltre ad una attenta valutazione del rischio, concludendosi con una programmazione sistematica delle misure e coordinamento degli atti interni e relativi al "piano della performance", così da far nascere un PTPC il quanto più possibile aderente alle attività di indirizzo dell'ANAC.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI "ANTICORRUZIONE"

1.1. Premessa

Il Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del triennio 2017 – 2019 è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (d'ora in poi per brevità "Legge Anti-Corruzione" oppure L. 190/2012).
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012" (d'ora in poi, per brevità, "Decreto Trasparenza" oppure D.lgs. 33/2013)

	<p>Piano di prevenzione della Corruzione Contram S.p.A. - Triennio 2017 - 2019</p>	<p>Rev. 02-2017 Aggiornamento del 30/01/2017</p>
---	--	--

- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d’ora in poi, per brevità “Decreto inconfiribilità e incompatibilità”, oppure D.lgs. 39/2013)
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

La suddetta premessa normativa va letta in riferimento alla Contram S.p.A. con estrema cautela in quanto, come già precisato, gran parte di queste norme appaiono inapplicabili alla Contram per le sue specifiche caratteristiche giuridiche; tuttavia Contram S.p.a. ha prudentemente e strategicamente deciso di applicarle, anche al fine di garantire la massima trasparenza con i propri partners commerciali, per lo più pubbliche amministrazioni.

1.2. Il “Piano nazionale Anticorruzione” e le sue ricadute sugli Organismi di diritto privato a controllo pubblico.

Sempre in attuazione della “normativa quadro” in materia di Anticorruzione sopra citata, la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (Civit), con Deliberazione n. 72/13, visto l’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 190/12, (così sostituita dall’art. 41 del Dlgs n. 97/2016) ha successivamente approvato, in data 13 settembre 2013, il “Piano nazionale Anticorruzione” (“P.n.A.”), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica.

Il “Piano nazionale Anticorruzione” permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività finalizzate a prevenire e contrastare la Corruzione nel Settore della Pubblica Amministrazione allargato e pone le premesse perché le Amministrazioni possano predisporre gli strumenti previsti dalla Legge n. 190/12.

Il “P.n.A.”, al Paragrafo 3.1. (“Destinatari”), “...i contenuti del presente P.n.A.’ sono inoltre rivolti agli Enti pubblici economici (ivi comprese l’Agenzia del Demanio e le Autorità portuali), agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, alle Società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 C.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Per Enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono le Società e gli altri Enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 C.c. da parte di Amministrazioni pubbliche,

oppure gli Enti nei quali siano riconosciuti alla Pubbliche Amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli Organi...”.

In attuazione del quadro normativo ed attuativo sopra delineato, tenuto conto dei contenuti minimi dei modelli di organizzazione e gestione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001, considerati anche i rischi di fenomeni corruttivi, tenuto conto di quanto previsto dalle norme e dal Piano Nazionale Anticorruzione in attuazione della L. 6 novembre 2012 n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, la Società:

- ha redatto il *“Piano di prevenzione della Corruzione”*, al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge n. 190/12 e ss.mm.ii. (corruzione tra privati, indebita promessa di dare o promettere, ecc.), anche secondo le metodologie di realizzazione dei Modelli organizzativi stabilite dal D.lgs. n. 231/01, tenendo conto delle *“Linee Guida”* di Confindustria e ASSTRA (Associazione Nazionale Trasporti), assicurando nel contempo lo svolgimento delle proprie attività in conformità alla disciplina sulla *“Trasparenza”*;
- ha previsto, nel suddetto *“Piano di prevenzione della Corruzione”*, appositi meccanismi di *accountability* (flussi informativi) che consentano ai propri utenti di avere notizie;
- sta implementando strumenti regolamentari e operativi tesi a garantire la conformità alle prescrizioni del *“P.n.A.”* e al *“Piano triennale”* relativamente ai processi di *accountability* nei confronti degli Enti Locali soci che debbono vigilare sull’attuazione. Nel *“Piano nazionale Anticorruzione”* è previsto infatti che le Amministrazioni controllanti sono tenute a verificare *“l’avvenuta introduzione dei Modelli da parte dell’Ente pubblico economico o dell’Ente di diritto privato in controllo pubblico”* e ad organizzare un efficace *“sistema informativo”* finalizzato a monitorare l’attuazione delle misure sopra esplicitate;
- ha già nominato un Responsabile per l’attuazione del proprio *“Piano di prevenzione della Corruzione”* in possesso dei requisiti di legge; lo stesso potrà essere individuato anche nella persona di un componente dall’Organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del D.lgs. n. 231/01, nel caso di adozione del *“Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Contram S.p.A.”*. Il Responsabile nello svolgimento delle sue funzioni sarà assistito anche dall’Organismo di vigilanza. Inoltre si chiarisce che, a seguito delle novelle direttive, il responsabile della prevenzione e anche della trasparenza coincide con un unico soggetto. Tale dato è stato comunicato all’ANAC, utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul suo sito istituzionale

2. RACCORDO ED INTEGRAZIONE TRA “MODELLO 23P” E PIANO.

Il Paragrafo 3.1.1. del “P.n.A.” denominato “Piani triennali di prevenzione della Corruzione P.T.P.C.’ e i Modelli di organizzazione e gestione del D.lgs. n. 231 del 2001”, illustra le modalità di redazione, adozione e pubblicazione dei “P.t.p.C.” e, nel caso specifico delle Società a partecipazione pubblica, così recita: “... Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12, gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendone, quale azione di prevenzione della corruzione, per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.lgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente (Società strumentali/Società di servizi pubblici locali). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L. n. 190 del 2012 e denominate ‘Piani di prevenzione della Corruzione’, debbono essere trasmessi alle Amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un Responsabile per l’attuazione dei propri ‘Piani di prevenzione della Corruzione’, che può essere individuato anche nell’Organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri Modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione...”.

Il “P.n.A.” (Par. 2.1. – Definizione di corruzione) impone in definitiva di tener conto, nella redazione dei “Piani di prevenzione della Corruzione”, del fatto che le situazioni di rischio “... sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, C.p., e sono tali da comprendere, non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

3. FINALITA’ DEL PIANO

Il documento, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art 1 comma 9 della Legge 190/2012 risponde all’esigenza di definire un “Piano”, con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- Ridurre fino ad eliminare le possibilità che si manifestino casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

4. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE


Con la Legge n. 190/12, il legislatore ha individuato l'Autorità nazionale Anticorruzione e gli altri Organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, un'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e nelle società partecipate.

4.1 L'Autorità nazionale Anticorruzione

L'Autorità nazionale Anticorruzione è stata individuata nella “*Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche*” (Civit) - istituita dall'art. 13 del Dlgs. n. 150/09, poi sostituita nelle medesime funzioni dall' Anac con il Dl. n. 90/14:

L'Autorità nazionale Anticorruzione:

- collabora con i paritetici Organismi stranieri, con le Organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- approva il “*Piano nazionale Anticorruzione*” predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica;
- analizza le cause e i fattori della Corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico
- esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 165/01, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Dirigenti amministrativi dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla Legge n. 190/12 e sue s.m.i.;
- esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;
- riferisce al Parlamento, presentando una Relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella P.A. e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

	Piano di prevenzione della Corruzione Contram S.p.A. - Triennio 2017 - 2019	Rev. 02-2017 Aggiornamento del 30/01/2017
---	--	---

In aggiunta, con l'art. 19 del Dl. n. 90/14, sono state trasferite all'ANAC le funzioni del Dipartimento della Funzione pubblica e conseguentemente, ad oggi, detta Autorità:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della Corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispose il "*Piano nazionale Anticorruzione*", anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lett. a);
- d) definisce modelli *standard* delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge n. 190/12, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei Dirigenti nei Settori particolarmente esposti alla Corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai Dirigenti pubblici, anche esterni.

4.2 Il Responsabile dell'attuazione del "*Piano di prevenzione della Corruzione*"

Il Responsabile dell'attuazione del "*Piano di prevenzione della Corruzione*" che, sulla base di quanto disposto dall'ANAC è anche il Responsabile della Trasparenza e di seguito indicato come "*Responsabile della prevenzione della Corruzione*", previsto dall'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/12, deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) autonomia e indipendenza: fondamentali affinché non sia coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività ispettiva e di controllo; la posizione di tali Organismi all'interno dell'Azienda, infatti, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente (e, in particolare, dell'Organo dirigente);
- b) professionalità: possiede competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa societaria e aziendale; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Il "*Responsabile della prevenzione della corruzione*" svolge i compiti seguenti:


- a) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del "*Piano di prevenzione della Corruzione*";

- b) verifica che, all'interno dello stesso, siano previsti dei meccanismi di *accountability* che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attuazione;
- c) propone all'ODV e al CdA che esercita la vigilanza un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate;
- d) pone in essere efficaci sistemi di raccordo tra l'ODV che esercita la vigilanza e la Società, finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti;
- e) propone la modifica del "*Piano*", anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società;
- f) riferisce sull'attività svolta almeno con periodicità semestrale e in ogni caso quanto l'ODV lo richieda;
- g) svolge una azione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati indicati all'art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/12 e di quelli introdotti dal D.lgs. n. 33/13, secondo le specifiche contenute in quest'ultimo e limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, essendo stato nominato dall'Organo di amministrazione altresì "*Responsabile della Trasparenza*" (D.lgs. n. 33/13);
- h) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al presente "*Piano*", che nella Società siano rispettate le disposizioni in punto di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi per quanto applicabili;
- i) redige e pubblica sul sito internet aziendale la Relazione annuale sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC in merito alle modalità ed ai termini.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione si applica al regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della Legge n. 190/12 e ai sensi del Paragrafo 3.1.1. del "*P.n.A.*" ed aggiornamenti successivi.

5. GLI AMBITI PROPEDEUTICI ALLO SVILUPPO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il P.N.A. ed in particolare i suoi allegati forniscono le indicazioni con riferimento agli ambiti/macro settori che dovranno essere considerati nell'ambito del "*Piano*", nonché i contenuti e le informazioni minime che dovranno essere oggetto del "*Piano*". Di seguito, sulla scorta delle indicazioni del P.N.A., si

	Piano di prevenzione della Corruzione Contram S.p.A. - Triennio 2017 - 2019	Rev. 02-2017
		Aggiornamento del 30/01/2017

riportano gli ambiti che CONTRAM ha considerato nell'ambito del proprio "Piano":

- **SOGGETTI:** sono stati identificati i soggetti della Società coinvolti nella prevenzione della corruzione, riportando i relativi compiti e le responsabilità (responsabile della prevenzione, dirigenti, dipendenti che operano nelle aree di rischio, ecc);
- **AREE DI RISCHIO:** la Società ha provveduto ad identificare le aree di rischio in relazione alla corruzione a seguito di un'attività di valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree di rischio identificate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e delle aree di rischio obbligatorie (art. 1, comma 16, Legge. 190 del 2012), nonché dall'allegato 2 del P.N.A.
- **MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI:** si è provveduto in funzione delle aree di rischio identificate, ad indicare le misure di prevenzione previste obbligatoriamente dalla Legge 190 del 2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal P.N.A., e quelle ulteriori ossia facoltative, riportando la tempistica di attuazione ed il collegamento con i "soggetti" al fine di addivenire alla imputazione dei relativi compiti e di responsabilità;
- **TEMPI E MODALITÀ DEL RIASETTO:** sono stati indicati i tempi e le modalità di valutazione e controllo dell'efficacia del "Piano", nonché gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto;
- **MISURE DI TRASPARENZA:** la Contram adempie agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013 e dalla L. 190/2012, con particolare riferimento alle:
 - 1) attività di pubblico interesse, disciplinate dal diritto nazionale e dell'Unione Europea;
 - 2) alle disposizioni di diretta applicazione alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, con riferimento all'art. 1 della L. 190/2012 commi da 15 a 33.

6. APPROCCIO METODOLOGICO

Il "Piano di prevenzione della Corruzione", pur ricalcando le fasi operative di realizzazione del "Modello 231", ha una portata più ampia, poiché ha come obiettivo quello di proteggere, attraverso un adeguato sistema di controllo interno di formazione e informazione, la Società da condotte corruttive che non implicino necessariamente l'interesse o il vantaggio della Società stessa.


Il "Piano di prevenzione della Corruzione" è stato approvato dall'Organo di indirizzo politico (art. 1, comma 8, Legge n. 190/12) nel nostro caso dall'Organo di amministrazione. La sua costruzione si è ispirata ai principi contenuti nelle linee guida Uni Iso 31000 2010 e alle metodologie aziendali di "risk management" utilizzate nella redazione del "Modello 231", che si basano sull'identificazione dei rischi di commissione

dei reati presupposto (*risk assessment*) e sulla successiva costruzione del sistema di controllo interno (presidi e protocolli di prevenzione). L'art. 1, comma 9, della Legge n. 190/12 riproduce infatti, pur nella diversa accezione degli strumenti legislativi, le indicazioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01.

Per la Società si è trattato, come previsto anche dalle Linee Guida ASSTRA, di progettare un “*Sistema coordinato Anticorruzione*” che, partendo dall'organizzazione specifica, sia risultato in grado di assolvere ai compiti previsti dalle leggi con efficacia, coinvolgendo, non solo i dipendenti, ma tutti i portatori di interessi (utenti, fornitori, consulenti, amministratori, dirigenti, ecc.).

Il lavoro, in conformità con quanto specificato nell'Allegato 1, Paragrafo B2, del “P.n.A.”, ha avuto ad oggetto:

- la mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della Società e degli esiti dell'avvenuta ricognizione, delle aree aziendali ed individuazione di quelle a maggior rischio di Corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/12, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della Società;
- l'accertamento del grado di rischio potenziale e residuale di commissione dei reati presupposto (*risk assesment*);
- il confronto dei risultati della “*analisi dei rischi*” con la *best practice*, individuazione delle aree di miglioramento e delle azioni correttive (*gap analysis*);
- la previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni della Società in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati afferenti la Corruzione;
- elaborazione del Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, affinché includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- la regolazione di procedure per l'aggiornamento del “*Piano di prevenzione della corruzione*”;
- la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di Corruzione;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del “*Piano di prevenzione della corruzione*”;
- la regolazione di un sistema informativo e di “*accountability*” per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del “*Piano di prevenzione della corruzione*” da parte dell'Amministrazione vigilante;
- la definizione di un sistema disciplinare contenente anche la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel “*Piano di prevenzione della corruzione*”;

	Piano di prevenzione della Corruzione Contram S.p.A. - Triennio 2017 - 2019	Rev. 02-2017
		Aggiornamento del 30/01/2017

- l'informazione e la formazione finalizzata a far acquisire le conoscenze normative e applicative della disciplina dell'Anticorruzione, secondo le specificità aziendali rilevate.

7. LA TIPOLOGIA DEI REATI

Tra i possibili reati, disciplinati dal Codice Penale, che possono compiersi nei confronti e ai danni del patrimonio e del buon funzionamento della Società, in relazione all'attività svolta dalla "CONTRAM SPA" ed ai rischi nella quale potrebbe incorrere, sulla base della mappatura dei processi operata dalla Società stessa, sono stati ritenuti potenzialmente inerenti quelli di seguito elencati:

7.1. I reati contro la Pubblica Amministrazione: artt. 316-*bis*, 316-*ter*, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* c.p.

- Le norme sono finalizzate a reprimere fenomeni di "frodi" nella fase antecedente e successiva all'erogazione di sovvenzioni (Contributo finanziario concesso con particolari agevolazioni di restituzione ovvero a fondo perduto a individui, enti e organizzazioni varie per assicurare lo svolgimento e il proseguimento della loro attività.); finanziamenti (Operazione con cui un'impresa ottiene il denaro necessario per realizzare un dato progetto di investimento) e/o contributi (Apporto personale al raggiungimento di un comune risultato; Somma versata a un ente pubblico o privato per lavori eseguiti o servizi offerti; Somma che lo stato o un organismo internazionale versa per un fine particolare) da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della Comunità europea.

Sono stati analizzati i seguenti articoli del Codice penale.

- Art. 640-*bis* C.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (si pensi ad esempio ad una serie di inganni attuati al fine di percepire una determinata somma da Enti pubblici)
- Art. 316-*ter* C.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (vengono indebitamente e cioè non dovuti, immeritato o immotivato, percepite somme di denaro dallo Stato)
- Art. 316-*bis* C.p.: Malversazione a danno dello Stato (aver ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità).
- Art. 640, comma 2, n. 1, C.p.: Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico
- Art. 640-*ter* C.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico

7.2. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 321, 322, 346, del Codice penale

Sono stati analizzati i più rilevanti tra i reati-presupposto sopra richiamati:

- Art. 317 C.p.: Concussione (ovvero Il reato di un pubblico ufficiale che abusando delle sue funzioni costringa (*c. violenta*) o induca (*c. implicita* o *frandolenta*) alla consegna o alla promessa indebita di una somma di denaro);
- Art. 318 C.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione (ovvero dazione di denaro o altra utilità **per l'esercizio** delle sue **funzioni** o dei suoi poteri);
- Art. 319 C.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- Art. 319-ter C.p.: Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater C.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 321 c.p. Pene per il corruttore
- Art. 322 C.p.: Istigazione alla corruzione
- Art. 346-bis C.p.: Traffico di influenze illecite (in questo caso il denaro e gli altri vantaggi patrimoniali non sono, a differenza dei casi di corruzione, il prezzo da corrispondere al p.u. per far sì che questi ritardi o ometta un atto del proprio ufficio, bensì sono destinati a retribuire unicamente l'opera di una mediazione. Queste utilità non devono però essere corrisposte o la loro promessa accettata se no si tratterebbe di corruzione propria).

7.3 Corruzione tra privati Art. 2635 C.c.

7.4 Altri reati rilevanti ai fini della legge 190/2012: art. 314, 316, 323 c.p.

Poiché il Par. 2.1. del “*PnA*” fornisce una definizione di corruzione più ampia rispetto a quella strettamente codicistica e comprensiva di tutte le situazioni di malfunzionamento dell'apparato amministrativo in cui si riscontri un abuso da parte di un soggetto al fine di ottenere vantaggi, si ritiene opportuno esaminare altre condotte, che non costituiscono reati presupposto della disciplina di cui al D.lgs n. 231/01, ma che si potrebbero comunque verificare in ambito amministrativo.

- Art. 314 c.p. Peculato (Appropriazione indebita, o distrazione a profitto proprio o altrui, di denaro o altro bene mobile appartenente ad altri, commessa da un pubblico ufficiale che ne abbia il possesso in ragione del suo ufficio).
- Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (La condotta incriminata deve realizzarsi giovandosi dell'**errore altrui**; errore che deve essere spontaneo, non ricollegabile al

comportamento del pubblico funzionario che deve limitarsi solo a trarre profitto dall'errore in cui versa il terzo).

- Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio (Si ha il reato di abuso d'ufficio quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni produce un danno o un vantaggio patrimoniale che è in contrasto con le norme di legge o di regolamento. Il bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica amministrazione, oltre alla trasparenza dell'azione amministrativa).

8. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETÀ

E' fatto divieto ai "Destinatari" di porre in essere comportamenti e atti che possano rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare ipotesi di reato presupposto in precedenza descritte, ovvero concorrere o contribuire a dare causa, o favorirne anche indirettamente, o per interposta persona, le relative fattispecie criminose.

Nelle attività□ svolte da ciascuna funzione e/o Area aziendale deve essere preservato il principio generale della "segregazione delle funzioni" tra coloro che "decidono", coloro che "eseguono" ed i soggetti destinati al "controllo" *ex post*.

Per prevenire la commissione dei reati esaminati, i "Destinatari" del presente "Piano", oltre alle regole di condotta specifiche descritte nei paragrafi successivi, si devono attenere alle esplicite previsioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti e al Codice etico (presenti sul sito internet aziendale), relative al divieto di pratiche corruttive.

È stabilito l'espresso divieto a carico degli Esponenti aziendali in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e *Partner* tramite apposite clausole contrattuali, di:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001);
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad

acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Come previsto dal Codice comportamentale, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, o perché volti a promuovere la *brand image* della Società. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo idoneo, per consentire all'Organismo di Vigilanza di effettuare verifiche al riguardo;

- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei *partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i *partner* stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad Organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i) la Società non può assumere alle dipendenze della stessa i dipendenti della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, il loro coniuge e i loro parenti entro il secondo grado di parentela, ovvero ex impiegati della pubblica amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza di uno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per la Società;
- j) qualsiasi incentivo commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;
- k) i rapporti con la committenza, pubblica e privata, sono improntati a senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione;
- l) il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto;

- m) l'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di una così detta "password", che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura;
- n) ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una *user ID* ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della *user ID* è certificata dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale la stessa è depositata;
- o) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

9. LE LINEE GUIDA UNI ISO 31000 2010: PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Per far sì che la gestione del rischio di corruzione sia efficace, secondo quanto espressamente affermato dal Dipartimento della Funzione pubblica nelle proprie Circolari, la Società, nella redazione del "*Piano*" ha seguito i principi in esse riportati.

10. LA GESTIONE DEL RISCHIO

Per "*gestione del rischio*" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo la Società con riferimento al rischio. In questa fase, il coinvolgimento di tutto il personale dipendente, ivi compresi eventuali collaboratori è decisivo per la qualità del "*Piano*" consentendo così la condivisione di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento. Il coinvolgimento viene assicurato in termini di partecipazione attiva al processo di mappatura dei processi, di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione ed in sede di attuazione delle misure stesse.

Le fasi principali in cui si è sviluppata l'analisi dei rischi, sono le seguenti:

- mappatura dei processi a rischio;
- identificazione dei rischi per processo;
- analisi dei rischi identificati;
- ponderazione del rischio;
- trattamento del rischio.

10.1. Mappatura dei processi a rischio

I reati oggetto di esame presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e possono interessare molte aree aziendali e quasi tutti i livelli organizzativi.

La mappatura delle aree a maggior rischio di corruzione ha tenuto conto di quelle elencate nell'Allegato 2 del PNA denominate aree di rischio comuni e obbligatorie. Tali aree sono state abbinate ai corrispondenti Settori amministrativi e tecnici della Società con la contestuale illustrazione delle *misure* di prevenzione.

Nell'ambito dell'articolazione dei processi ed a seguito dell'analisi del rischio, sono state evidenziate alcune attività cosiddette "*sensibil?*" per la possibilità di commissione dei reati rilevanti ai fini della Legge n. 190/12.

Preliminarmente, sono stati individuati un catalogo dei *processi delle aree a rischio* e un *catalogo dei rischi* per ogni processo.

10.2. L'identificazione del rischio.

L'identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi e ha richiesto che per ciascun processo o fase di processo fossero fatti emergere i possibili rischi di corruzione.

L'attività di identificazione dei rischi è stata svolta nell'ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei dirigenti/quadri per l'area di rispettiva competenza. Il coordinamento generale dell'attività è stato assunto dal "*Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza*".

A seguito dell'identificazione, i rischi sono stati inseriti in un "registro dei rischi".

10.3. Analisi dei rischi

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione¹.

10.4. Ponderazione dei rischi

La ponderazione dei rischi è stata realizzata considerando il rischio alla luce dell'analisi raffrontandolo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento².

¹ L'allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" del piano nazionale anticorruzione è consultabile al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093105/allegato_5_tabellalivello_dirischio_errata_corrige.pdf

² Ponderazione dei rischi

Livello di rischio per processo (valore medio della probabilità x valore medio dell'impatto):

Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)

Intervallo da 1 a 5 rischio basso

Identificazione aree/sottoaree, uffici interessati e classificazione rischio

- A) Area Acquisizione/gestione e progressione del personale/ conferimento incarichi;
- B) Area contratti pubblici (Contratti di servizio) e gare;
- C) Area: gestione risorse finanziarie;
- D) Area: processi afferenti i Rapporti con la P.A. (Rapporti derivanti dai contratti di servizio);
- E) Area: erogazione del servizio;
- F) Area: altri ambiti di attività a rischio.

Ponderazione dei rischi per Area

Ai fini di una più efficace individuazione delle priorità di intervento e della definizione dell'urgenza di trattamento dei rischi, la ponderazione è stata poi ricondotta a livello di area di rischio.

10.5. Trattamento del rischio

Al fine di mitigare e prevenire la commissione dei reati contro la P.A., nei termini valutati nelle precedente fase della “ponderazione dei rischi”, la Società si è dotata di un sistema organizzativo e di controllo.

Ai fini della normativa in materia di “Anticorruzione”, si è data fondamentale importanza a quanto di seguito riportato:

- esistenza un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi, non per errori umani, negligenza o imperizia);
- esistenza di controlli interni effettuati a posteriori in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio dell'attività aziendale.

10.5.1. Processo di approvvigionamento

La materia è disciplinata dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) recante “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (in seguito “Codice dei Contratti”), per quanto applicabile. L’area di rischio “affidamento di appalti e forniture di beni e servizi” è stato modificato in “contratti pubblici” sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 che aggiorna il PNA 2015.

L’individuazione dei fornitori avviene secondo anche quanto previsto nel Regolamento già in uso dalla Contram per l’affidamento di appalti e forniture di beni e servizi d’importo inferiore alle soglie comunitarie.

Il *Responsabile della prevenzione della Corruzione* pone in essere controlli a campione generale su tutti i tipi di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dai collaboratori.

10.5.2. Processi afferenti i “Rapporti con la P.A.”


La Contram Spa prevede prescrizioni e regole di condotta cui devono conformarsi i destinatari (Organo di amministrazione, Collegio sindacale e tutti i dipendenti di “CONTRAM SPA”, nonché fornitori, consulenti e collaboratori esterni della Società stessa) nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti nella normativa in materia di “*Anticorruzione*”.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti secondo le modalità previste nel “*Piano di prevenzione della Corruzione*”, oltre che nel Codice di comportamento, nel codice Etico e più in generale, di tutto quanto previsto dal MOGC.

I consulenti e i collaboratori esterni sono scelti con metodi trasparenti conformi a quanto disposto dalla normativa pubblicistica di riferimento, in ottemperanza a quanto previsto nel “*Piano di prevenzione della Corruzione*”. Nei relativi contratti viene inserita un’apposita dichiarazione con cui essi dichiarino di aderire formalmente al “*Piano di prevenzione della Corruzione*” pena, in difetto, l’applicazione di penali e/o la risoluzione contrattuale, nei termini previsti nel Sistema disciplinare.

Con specifico riferimento alla gestione delle erogazioni pubbliche

Per i contributi/finanziamenti e/o sovvenzioni ottenuti dagli Enti Pubblici, la società potrà analizzare a campione, al fine di controllare la validità dell’iter, l’apposito rendiconto formulato per quella specifica sovvenzione/finanziamento/contributo.

	<p>Piano di prevenzione della Corruzione Contram S.p.A. - Triennio 2017 - 2019</p>	<p>Rev. 02-2017 Aggiornamento del 30/01/2017</p>
---	--	--

Il sistema di controllo di “CONTRAM SPA”, fa espresso riferimento al processo di “*autorizzazioni/certificazioni da parte della Autorità pubbliche*” e alla “*gestione di verifiche e ispezioni da parte degli enti pubblici*”.

Con riferimento ai Rapporti con Organi ispettivi

La Contram offre massima collaborazione e trasparenza, secondo quanto previsto nel presente documento.

10.5.3. Erogazione del servizio

Nell’ambito dei processi connessi all’erogazione del servizio, la Società si è dotata di un’organizzazione di controllo che in aggiunta ai principi generali di comportamento contemplati nel Piano e nel Codice Etico e di quello di comportamento e più in generale nel MOGC, sono finalizzati al contenimento dei rischi in materia di “corruzione”.

10.5.4. Gestione delle risorse finanziarie

La Società ha individuato adeguate misure preventive per la gestione delle operazioni finanziarie e dei rapporti con gli altri processi a rischio, idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dalle normative di riferimento.

Nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti ad essa preposti, devono attenersi a quanto previsto nel “*Piano di Prevenzione della Corruzione e trasparenza*”, nel Codice Etico e più in generale nel MOGC.

10.5.5. Politiche del personale e incarichi

In questa sezione sono state analizzate tutte le fasi dall’individuazione dei fabbisogni fino all’assunzione/conferimento di incarico e la gestione dei relativi rapporti contrattuali.

Con riferimento all’assunzione di personale ed al conferimento di incarichi a soggetti esterni, la Contram si è dotata di regole di comportamento adeguandosi alle normative di riferimento.

Dell’avvio delle procedure e del relativo svolgimento è informato il “*Responsabile della prevenzione della Corruzione e trasparenza*”, il quale attenziona il procedimento al fine di accertarne la conformità con i Regolamenti aziendali e con il sistema delle deleghe vigente e verifica altresì l’insussistenza di cause di

inconferibilità ed incompatibilità di cui al Dlgs n. 39/2013, tramite l'accertamento della produzione da parte dei candidati di apposita dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico.

I contratti tra la Società e i consulenti e *partner* devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato e previsto dal "Piano".

La Società garantisce l'introduzione, quali misure di prevenzione indicate nel "Piano", delle più opportune iniziative, modalità e tempistiche, finalizzate a consentire la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, tenuto conto dei limiti dell'organico, e consapevole che tale rotazione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

L'alternanza nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, accompagnata da una adeguata segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni e terze parti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

10.5.6. Formazione di Commissioni in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.


La Società non può nominare nelle Commissioni coloro che siano stati condannati per delitti contro la P.A., e comunque opera nei termini e secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- art. 35-*bis*, D.lgs. n. 165/01, aggiunto dall'art. 1, comma 46, della Legge n. 190/12;
- art. 1, commi 3 (così come modificato dall'art. 41 del dlgs n. 97/2016), 15, 17, 18 legge n. 190/12;
- art. 16, comma 1, lett. 1-*quater*), D.lgs. n. 165/01;
- art. 3 del D.lgs. n. 39/13;
- art. 77 e art. 216 comma 12 Dlgs 50/2016;

La normativa di riferimento per la formazione di Commissioni per il reclutamento di personale è contenuta nell'art. 18 comma 2, del Dl. n. 112/08, che prevede l'obbligo, per le Società a partecipazione pubblica locale, a seconda della loro configurazione, di attenersi ai principi di derivazione comunitaria di trasparenza e parità di trattamento o a quelli stabiliti all'art. 35 del D.lgs. n. 165/01 (ad oggi regolato dal Dlgs n.50/2016).

La normativa di riferimento per la formazione di Commissioni è quella contenuta negli articoli 77 e 216 comma 12 del Dlgs. N. 50/2016.

Oltre a quanto riportato nel presente Piano in ordine al "conflitto di interesse", i controlli del Responsabile della prevenzione della Corruzione si estendono quindi anche sulla verifica di cause di incompatibilità e inconferibilità dettate dal D.lgs. n. 39/13 per quanto applicabile alla Società.

	Piano di prevenzione della Corruzione Contram S.p.A. - Triennio 2017 - 2019	Rev. 02-2017
		Aggiornamento del 30/01/2017

10.5.7. Gestione di informazioni sensibili

Le informazioni raccolte dai *Destinatari*, qualunque sia il ruolo ricoperto, nell'ambito di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, dovranno sempre intendersi come “riservate e confidenziali”. Tali informazioni non dovranno mai essere comunicate a terzi.

E' vietata la comunicazione a Terzi e la diffusione, in qualsiasi forma, di dati sensibili.

In particolare, i *Destinatari* che, a qualunque titolo, partecipino ai lavori delle Commissioni di gara sono tenuti al segreto e ad astenersi dal divulgare le informazioni acquisite durante i lavori della Commissione.

10.5.8. Altre Aree sensibili

Sono stati inoltre considerati a rischio altre aree di interesse.

10.6. Misure correttive utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi - Il trattamento del rischio e le misure programmate per neutralizzarlo.

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi posti in essere dall'Ente.

Le misure sono classificabili in “misure comuni e obbligatorie” e “misure ulteriori” ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione/società. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal “Responsabile della prevenzione” con il coinvolgimento dei responsabili competenti per area.

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio ed è operata nei termini di cui sopra.

Con particolare riferimento alle previsioni del presente “Piano”, sono stati programmati diversi interventi tesi a mitigare ulteriormente i rischi oggetto di analisi nei termini sopra descritti e predisposte le opportune attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure.

11. ISTRUZIONI E PRASSI

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, in ragione della sua struttura lineare, la Società, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee guida di Confindustria e Uni Iso 31000 2010, richiamati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ha messo a punto un apparato essenziale di istruzioni e di prassi operative volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, che contribuiscono a garantire il rispetto delle normative vigenti anche di derivazione pubblicistica. Tali strumenti mirano, da un lato, a regolare l'agire declinato nelle sue varie attività operative, e dall'altro, a consentire i controlli, preventivi e successivi, sulla correttezza delle operazioni effettuate. In tale modo, si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'Impresa, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamentari che regolano lo svolgimento della sua attività.

12. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL PIANO NEL CONTESTO AZIENDALE

Il *Piano* adottato da Contram risponde alle specifiche prescrizioni in materia di "*Anticorruzione*" ed è finalizzato a prevenire fenomeni corruttivi nella gestione dell'attività sociale.

Per il *Piano* è prevista un'apposita azione di comunicazione articolata in informazione e formazione, volta a rendere noti i suoi contenuti ed i suoi impatti a tutti i destinatari, interni ed esterni, a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della "*CONTRAM SPA*".

Le modalità di comunicazione (informazione e formazione) sono impostati dalla Società e rientrano nell'ambito di appositi programmi di aggiornamento professionale.

12.1. Informazione

La "*CONTRAM SPA*" promuove la conoscenza del *Piano* e del MOGC, della relativa documentazione interna e del loro aggiornamento, tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione. In particolare, per quanto attiene alla comunicazione del *Piano*, è previsto che quest'ultimo sia reso conoscibile, unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai *Destinatari*.

Il "*Piano*" completo ed il Modello MOGC sono a disposizione di tutti per consultazione e spiegazione presso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza, ed in sintesi presente sul sito aziendale Contram sotto la sezione amministrazione trasparente.

Informativa a dipendenti

La comunicazione iniziale: l'adozione del *Piano* è stata comunicata a tutte le risorse in pianta organica al momento della sua delibera di approvazione.

Informativa ai nuovi dipendenti:

L'adozione del *Piano* è comunicata nei modi e nelle forme previste dal "Piano". Analoga procedura si applica ai rapporti di lavoro con stagisti collaboratori.

Informativa a collaboratori esterni e partners

La "CONTRAM SPA" promuove la conoscenza e l'osservanza del *Piano* anche tra i *partners* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

12.2. Adozione di specifiche attività di formazione del personale

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività all'interno degli Uffici della Società dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della Corruzione e sui temi della legalità.

Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la P.A. e di corruzione tra privati oltre che in particolare, i contenuti della Legge n. 190/12 e gli aspetti etici e della legalità dell'attività oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione.

La "CONTRAM SPA" promuove pertanto la conoscenza del *Piano*, della relativa documentazione interna e del loro aggiornamento, tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione.

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza della disciplina in materia di "Anticorruzione", del "Piano di prevenzione della corruzione", delle sue finalità e delle regole di condotta contenute in esso. I piani formativi sono adeguati, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano. In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della Corruzione.

La formazione avverrà con le seguenti modalità:

- corsi di formazione;
- e-mail;
- informative interne.

La Programmazione dei percorsi formativi

La “CONTRAM SPA” programma adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli, al fine di realizzare una formazione differenziata e specifica sulla base delle diverse professionalità di ciascun dipendente:

- 1) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- 2) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio di commissione di reati e sopra individuate: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nella Società.

I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione in raccordo con i responsabili delle funzioni coinvolte.

Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal R.P.C.T., tenendo presenti il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel *Piano*.

Sono altresì previste iniziative di formazione specialistiche per il responsabile della prevenzione, comprensive di tecniche di *risk management*, e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione.

L'adozione delle iniziative finalizzate alla realizzazione degli interventi formativi è rendicontata con appositi moduli di partecipazione.

La “CONTRAM SPA” effettua il monitoraggio e verifica il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia. Il monitoraggio viene realizzato attraverso questionari destinati ai soggetti destinatari della formazione. Le domande riguardano le priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

La formazione sul “Piano della prevenzione della corruzione”


L'attività di formazione riguarda la conoscenza della documentazione interna e il loro aggiornamento.

I fabbisogni formativi, in termini di tempi da dedicare all'attività e programmi dei corsi, sono individuati dal responsabile della prevenzione.

Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal responsabile della prevenzione, tenendo presenti il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel “Piano”.

Il piano annuale di formazione per il 2017 prevede:

- le materie oggetto di formazione riguardanti i temi di corruzione, legalità ed etica;

	Piano di prevenzione della Corruzione Contram S.p.A. - Triennio 2017 - 2019	Rev. 02-2017
		Aggiornamento del 30/01/2017

- i dipendenti e dirigenti che svolgono attività particolarmente esposte al rischio di corruzione;
- il grado di informazione e conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- diverse metodologie formative;
- un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti;
- una formazione specialistica per il Responsabile della prevenzione della corruzione;

13. IL CODICE ETICO DELLA “CONTRAM SPA.”

“CONTRAM SPA” cura, con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d’impresa.

Si rinvia, per un maggiore dettaglio, al Documento denominato “*Codice etico*”, parte integrante del MOGC, che ha lo scopo di individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l’insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali.

14. CODICE DI COMPORTAMENTO

Per quanto riguarda il Codice di comportamento, ad integrazione di quanto già previsto dal Ccnl applicato, dalle norme del codice civile in materia di lavoro, dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice Etico, si fa anche riferimento alle regole contenute nel Dpr. 16 aprile 2013, n. 62 (“*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”).

I comportamenti posti in essere in difformità da quanto previsto dalle normative e dai regolamenti sopra citati, costituiscono illecito disciplinare, perseguibile secondo quanto dalle stesse previsto.

14.1. Conflitto di interesse

La Società presta una particolare attenzione sulle situazioni di conflitto di interesse in cui possono incorrere gli Amministratori e il personale.

In primo luogo, l’attenzione riguarda i Responsabili del procedimento, che la legge ha valorizzato con l’inserimento di una nuova disposizione, di valenza prevalentemente deontologico-disciplinare, nell’ambito della legge sul procedimento amministrativo.

L’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/12, ha introdotto l’art. 6-*bis* nella Legge n. 241/90, rubricato “*Conflitto di interessi*”, secondo la quale “*il Responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad*

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

La violazione sostanziale della suddetta norma per quanto applicabile alla Contram S.p.A., tenuto conto delle caratteristiche giuridiche della Società esposte in premessa, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

Per le altre ipotesi di conflitto di interesse il Responsabile della prevenzione della corruzione procederà alle opportune verifiche in base alle specifiche fattispecie.

15. SISTEMA DISCIPLINARE E RESPONSABILITÀ


La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel “*Piano della prevenzione della corruzione*” e del MOGC, oltre alla mancata collaborazione con il Responsabile Anticorruzione e trasparenza costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, Legge n. 190/12) ed il suo accertamento è idoneo ad attivare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa, in conformità a quanto stabilito dal Ccnl, dal proprio contratto di lavoro, dallo “Statuto dei Lavoratori”, dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Contram S.p.A., dal Codice Etico, dal Codice di comportamento e dalle altre norme di riferimento.

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace “*Piano di prevenzione della Corruzione*”, è infatti l'esistenza di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio teso a punire il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (sistemi previsti dal *Piano* che ne costituisce parte integrante e principi contenuti nel Codice di comportamento). Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale ai fini dell'attuazione della normativa in materia di “*Anticorruzione*” introdotta dalla Legge n. 190/12 e ss.mm.ii.

16. IL PIANO DELLA TRASPARENZA

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La Legge n. 190/12 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, pretendendo un'attuazione ancora più spinta della Trasparenza che, come noto, già era stata largamente valorizzata a partire dall'attuazione della Legge n. 241/90 e, successivamente, con l'approvazione del Dlgs. n. 150/09.

	Piano di prevenzione della Corruzione Contram S.p.A. - Triennio 2017 - 2019	Rev. 02-2017
		Aggiornamento del 30/01/2017

La “*Legge Anticorruzione*” ha poi previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a tutte le Pubbliche Amministrazioni e agli Enti pubblici nazionali, compresi quelli aventi natura di Enti economici, nonché alle Società partecipate e a quella da esse controllate e agli Enti privati in controllo pubblico, per la loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ed ha conferito una delega al Governo per approvare un Decreto legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 35), esercitata con l’approvazione del D.lgs. n. 33/13.

Gli adempimenti di Trasparenza sono curati seguendo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/13, nonché sulla base del contenuto della Delibera Civit n. 50/13 (Linee Guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016) e successive deliberazioni adottate dall’Anac. Restano comunque “*ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*”, nonché, naturalmente, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di Trasparenza.

16.1 Piano della trasparenza in “**CONTRAM SPA**”

Tutti i provvedimenti adottati che rientrano tra quelli obbligatori previsti nel punto precedente del presente “*Piano*” devono essere pubblicati, secondo quanto previsto nella richiamata disciplina, nelle Circolari Civit e poi Anac, nell’apposita Sezione del sito *internet* aziendale.

Restano comunque “*ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*”, nonché, tutte le altre disposizioni già vigenti che prescrivono misure di Trasparenza.

Per quanto riguarda la trasparenza sul sito istituzionale (www.contram.it), è stata creata una apposita Sezione intitolata “*AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE*”, nella quale saranno inserire tempestivamente le informazioni, secondo quanto stabilito nel Dl. n 33/13, in conformità alle Linee guida della Civit riportate nella Delibera n. 50/2013 e successive dell’Anac e alle indicazioni fornite di volta in volta dall’Avcp (ora Anac) con riferimento ai dati sui contratti pubblici relativamente a lavori, servizi e forniture.

In base all’**art. 1, comma 34, della Legge n. 190/12** e all’**art. 11, comma 1, del Dlgs. n. 33/13**, le disposizioni dei **commi da 15 a 33 della stessa Legge n. 190/12** (c.d. “*Legge Anticorruzione*”) si applicano anche agli Enti pubblici vigilati, agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate (secondo le accezioni datene dalla norma), alle Società partecipate dalle P.A. e alle loro controllate ai sensi dell’art. 2359 C.c., limitatamente all’attività di interesse pubblico svolta.

Nello specifico, le norme rilevanti per “CONTRAM SPA” sono le seguenti:

- a) art. 1, comma 15, Legge n. 190/12;
- b) art. 1, comma 16, Legge n. 190/12;
- c) art. 1, comma 29, Legge n. 190/12;
- d) art. 1, comma 30, Legge n. 190/12;

16.2. Compiti del “Responsabile della prevenzione della Corruzione” in funzione di “Responsabile della Trasparenza”

Il “Responsabile per la prevenzione della Corruzione” svolge le funzioni di “Responsabile per la Trasparenza”, ed in tale veste, egli ha il compito di:

- proporre l’aggiornamento del “Piano”, al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di Trasparenza;
- controllare l’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all’Organo di gestione ed all’Autorità nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito dal “Responsabile della trasparenza” in coordinamento con l’organo amministrativo.


17. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E MECCANISMI DI *ACCOUNTABILITY*

17.1. Verso le Amministrazioni vigilanti

La Società, attraverso il *Responsabile della prevenzione della Corruzione e trasparenza* il quale ne cura la trasmissione e contestualmente ne verifica la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale, attua un idoneo Sistema informativo nei confronti degli Enti vigilanti, secondo il sistema di raccordo definito nei propri “Piani triennali di prevenzione della corruzione” (“Ptpc”) dalla stessa messo a punto.

Nei confronti dei cittadini, il meccanismo di *accountability*, che consente di avere notizie in merito alle misure di prevenzione adottate per contrastare la corruzione, è dato dalla pubblicazione del presente “Piano” nel sito istituzionale e in quello dell’Amministrazione controllante a cui è trasmesso.

Eventuali aggiornamenti del “Piano” seguiranno la stessa procedura e pubblicità sopra descritte.

	Piano di prevenzione della Corruzione Contram S.p.A. - Triennio 2017 - 2019	Rev. 02-2017
		Aggiornamento del 30/01/2017

18. LE SANZIONI

Oltre alle sanzioni previste nel Ccnl. , dal Codice penale (artt. 317, concussione; 318, corruzione per l'esercizio della funzione; 319-*quater*, induzione indebita a dare o promettere utilità; 346-*bis*, traffici di influenze illecite) e dal Codice civile (art. 2635, corruzione fra privati), bisogna tener conto delle sanzioni previste ai commi 14 (ripetute violazioni), 33 (mancata pubblicazione sul sito), 44 (violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento) dell'art. 1 della Legge n. 190/12 e del sistema sanzionatorio introdotto con il Dl. n. 90/14 convertito con L. n.114 del 2014

19. RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE N. 190/12

Le disposizioni del presente *Piano* eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del suo formale adeguamento, salva l'applicazione dell'eventuale disciplina transitoria disposta per legge e, comunque, in attuazione del principio di carattere generale *tempus regit actum*.

Il *Piano* è comunque soggetto ad aggiornamenti annuali, proposti dal *Responsabile della prevenzione della Corruzione e trasparenza*, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell'Azienda, e in seguito a verifica della sua attuazione ed adeguatezza alle indicazioni che verranno di volta in volta fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, dall'ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione) attraverso eventuali modifiche che fossero apportate al "*Piano nazionale Anticorruzione*" o con altri atti di indirizzo da parte delle Amministrazioni vigilanti.

Camerino, li 30 /01/2017

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza
Avv. Mario Pollicelli